

per dargli la suddetta metà del salario, dee prendergli in prestito, e morendo il Padrone sono a ciò obbligati i suoi Tutori, cioè Esecutori testamentarij.

Parla sopra questo Capitolo il Rocc. de Navib. & naut. not. 41. num. 110. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 19. ult. editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 127. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 5.

Di marinaio, che morrà nella nave.

Cap. 125.

SE marinaio che sarà ammalato, & morirà nella nave, debba essere pagato di tutto il suo salario, & se ci fusse alcuno parente suo, a quello sieno date le cose di colui, e se quello che morto sarà, avesse detto o non avesse detto sia dato alli figliuoli o alla mogliera, se con lui stava lei quando il marito era vivo, & se la mogliera non fusse leale, o non stesse con lui quando si partì dalla patria, o che fusse fuggita, dappoi che il marito si partì, il patrone della nave, & scrivano con licentia della corte alli parenti più stretti lo debba dare.

SPIEGAZIONE.

AL Marinaio, che morrà in Nave, farà dovuto tutto il suo salario, e le sue robe si consegneranno a quel Parente, che per avventura si ritrovasse in Nave al tempo della sua morte. Il suo salario, o l'abbia egli ordinato, o no, si dovrà pagare a i Figli, o alla Moglie, se abitava col Marito, mentre era vivo. Ma se non gli fosse stata fedele, o non abitava con lui al tempo, che si partì, o dopo la sua partenza se ne fosse fuggita, il Padrone, o Scrivano col consenso del Giudice dovrà dare il suddetto salario a' parenti più stretti del Defunto.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer